ALLEGATO 2

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, sede e fondatori

1. È costituita la Fondazione denominata: CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE" di seguito indicata come "Fondazione", con sede a Venaria Reale (TO), presso la Reggia, in via XX Settembre n. 18. Essa può istituire sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti leggi.
2. La Fondazione è istituita e svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riferimento all'articolo 29 e nel rispetto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 11 novembre 2004 numero 390-32644.
3. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.
4. Sono Fondatori: il Ministero della cultura, la Regione Piemonte, la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, l'Università degli Studi di Torino, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino e la Città di Venaria Reale.
5. Possono partecipare alla Fondazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, altri soggetti pubblici o privati che perseguano attività e interessi nell'ambito della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, aderiscano alle finalità della Fondazione e concorrano al patrimonio ed alle esigenze, anche economiche, della stessa.
6. Nell'atto costitutivo sono stabiliti gli obblighi e i conferimenti dei Fondatori e le modalità con cui gli stessi si impegnano a far fronte alle esigenze economiche e finanziarie della Fondazione.
7. La Fondazione concorda con il Ministero della cultura, la Regione Piemonte, la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, l'Università degli Studi di Torino, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Venaria Reale e gli altri Fondatori, le modalità per l'eventuale utilizzazione di personale in servizio presso le predette Istituzioni, previo assenso del personale medesimo.
8. Il Ministero della cultura, la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino si avvalgono della Fondazione, nel rispetto della normativa vigente, per le attività di conservazione del patrimonio culturale da essi realizzate o promosse.

La Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT possono avvalersi della Fondazione per gli interventi di conservazione del patrimonio culturale che le stesse intendono realizzare o promuovere, nonché per altre iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali.
9. Ciascun Fondatore può, nell'ambito della Fondazione, promuovere progetti ed iniziative particolari, individuati fra le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Articolo 2

Finalità e attività

1. La finalità principale della Fondazione consiste nello svolgimento di attività di conservazione del patrimonio culturale ed in particolare nello svolgimento di attività di ricerca metodologica, scientifica e tecnologica e di attività formative, nonché nella diffusione dei risultati anche tramite la pubblicazione e il trasferimento di tecnologie.
2. A tale scopo la Fondazione concorre mediante convenzione con l'Università degli Studi di Torino all'organizzazione e gestione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per il rilascio, da parte dell'Università di Torino, del Titolo di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004). La Fondazione può altresì interagire con altri Enti di formazione universitaria per l'implementazione delle attività formative.
3. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Fondazione provvede a:
a) organizzare una "Scuola" per l'Alta Formazione e lo Studio, ai sensi dell'articolo 29, comma 11, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, con la collaborazione degli istituti di ricerca ed alta formazione del Ministero della cultura, per le attività di cui al comma 2 e per l'organizzazione e la gestione di attività o corsi per la formazione e l'aggiornamento dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici come definite dalla normativa vigente in materia;
b) organizzare un Laboratorio per la Conservazione dei beni culturali, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di ricerca, di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro;
c) organizzare un Laboratorio Scientifico, finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di ricerca e diagnosi su beni culturali;
d) promuovere e realizzare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della conservazione e del restauro;
e) promuovere studi, ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro;
f) partecipare a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, anche su incarico dei Fondatori, del Governo Italiano, di Istituzioni dell'Unione Europea e di Organizzazioni Internazionali;

g) documentare, raccogliere, organizzare e diffondere i risultati delle proprie attività;
h) promuovere lo sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività.
5. La Fondazione, per attuare quanto previsto dall'art. 1 commi 8 e 9 del presente Statuto, stipula con i Fondatori una o più convenzioni nelle quali sono precisate le attività e i servizi richiesti e le condizioni del loro svolgimento.
Le attività e gli interventi di conservazione sono svolti avvalendosi del personale tecnico della Fondazione e, ove ritenuto opportuno o necessario, ricercando sul mercato, con le modalità previste dalla legge, le competenze e le professionalità adeguate.
6. La Fondazione può svolgere, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a titolo esemplificativo:
a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;
b) la stipulazione di contratti e convenzioni;
c) l'accensione di mutui o finanziamenti;
d) l'organizzazione di mostre, eventi, convegni, iniziative divulgative ed editoriali;
e) l'attuazione di iniziative volte a migliorare l'accesso ai servizi offerti dalla Fondazione, nonché lo svolgimento di attività commerciali connesse;
f) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
g) la creazione di idonee strutture, anche attraverso la costituzione di incubatori, per il raggiungimento dello scopo di cui alla lettera h) del comma 4; tale attività può essere svolta anche attraverso la conclusione di accordi con le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli artigiani attivi nel settore della conservazione dei beni culturali.

Articolo 3

Patrimonio e fondo di dotazione

1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione consiste nei:
a) diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero della cultura e dalla Regione Piemonte;
b) beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;
c) lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo;

d) fondo di dotazione indisponibile conferito dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione.
2. La Fondazione può ricevere, anche in sede di atto costitutivo, contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio indisponibile, unitamente ai redditi di tale patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività della Fondazione, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.

Articolo 4

Organi e loro durata

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Collegio dei Fondatori;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Presidente ed i componenti degli altri organi della Fondazione di cui alle lettere c) e d) sono rieleggibili una sola volta e durano in carica quattro anni e comunque fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica.
3. Qualora un componente decada per qualunque motivo dall'incarico, il Collegio dei Fondatori provvede alla sostituzione su designazione dello stesso Fondatore che ha indicato il componente decaduto, e il sostituto dura in carica fino alla scadenza dell'organo di cui fa parte.
4. Oltre alle dimissioni, possono essere legittime cause di decadenza anche l'impedimento permanente, il difetto in origine o la successiva perdita dei requisiti stabiliti per assumere l'incarico, nonché ogni altra causa stabilita dalla legge.
5. Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Fondazione devono astenersi da decisioni e dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere ove tali decisioni e delibere riguardino interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Articolo 5

Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale non ha diritto di voto.
2. Il Collegio, con le maggioranze previste al comma 3, delibera sui seguenti argomenti:

a) nomina del Presidente della Fondazione;
b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) determinazione, sulla base della normativa vigente, della indennità del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) modifiche allo Statuto, nel rispetto delle norme del Codice Civile;
f) ammissione di nuovi Fondatori;
g) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
h) approvazione dei piani pluriennali delle attività, dei documenti programmatici annuali e dei bilanci preventivi e consuntivi di esercizio.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo di seduta e degli argomenti da trattare con la relativa documentazione, viene inviato dal Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Fondatori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Collegio, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Non si computa a questi fini il Presidente.
Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.
È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, arrotondata per eccesso in caso di frazione, per i provvedimenti concernenti le lettere e), f) e g) del comma 2.
4. Il Presidente, successivamente all'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori dei documenti di cui al comma 2, lett h), è tenuto a trasmetterne copia ai Fondatori medesimi. I Fondatori, inoltre, hanno facoltà di acquisire, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, documenti concernenti iniziative e attività della Fondazione.
5. È invitato ad assistere alle sedute del Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione.
6. È ammessa la possibilità che le sedute del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
7. Il Collegio dei Fondatori nomina il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti entro il termine di scadenza dei precedenti organi, fermo restando che i nuovi organi comunque si insediano dopo la scadenza dei precedenti organi.
8. Decorso inutilmente l'indicato termine, alle nomine mancanti provvede il Collegio dei Fondatori, su richiesta del Presidente della Fondazione, di un componente del Collegio dei Fondatori o del Segretario Generale, entro 45 (quarantacinque) giorni da tale richiesta.

Articolo 6

Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Ministro della cultura, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e sovrintende alle attività della Fondazione.
3. Il Presidente convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.

Il Presidente deve convocare il Collegio dei Fondatori almeno due volte l'anno per l'approvazione degli atti di cui all'art. 5, comma 2, lett. h, nonché il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno. Almeno tre membri del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione possono chiedere la convocazione dell'organo collegiale d'appartenenza con istanza scritta e motivata, contenente i punti all'ordine del giorno, presentata al Presidente, il quale decide entro i successivi 15 giorni convocando la seduta oppure informando per iscritto i richiedenti sulle ragioni a fondamento del diniego di convocazione.

4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo per la ratifica in occasione della prima riunione.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto dal Presidente, nonché dai 6 (sei) membri di seguito indicati:

a) un membro designato dal Ministero della cultura;
b) un membro designato dalla Regione Piemonte;
c) un membro designato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;
d) un membro designato dall'Università degli Studi di Torino;
e) un membro designato dalla Città di Torino;
f) un membro designato dalla Città di Venaria Reale.

2. Il Presidente, non meno di centoventi giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.
3. La carica di Presidente e quella di membro del Consiglio di Amministrazione non comportano il riconoscimento di indennità o gettoni di presenza, ferma la legge di tempo in tempo vigente, cui la Fondazione si adegua. Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.
4. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di Fondatori, il Collegio dei Fondatori, al momento della delibera di ammissione, decide se e quanti Consiglieri di Amministrazione far

designare dai nuovi Fondatori; con la medesima maggioranza richiesta per l'ammissione di nuovi Fondatori il Collegio dei Fondatori può altresì decidere di far designare un membro del Consiglio di Amministrazione a uno degli attuali Fondatori; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non può superare il numero di otto, oltre al Presidente, e le persone nominate a seguito di eventuali nuove designazioni durano in carica fino alla scadenza dell'organo di cui sono venute a far parte.

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.
2. Le sedute del Consiglio si tengono presso la sede della Fondazione o in altro luogo stabilito dal Presidente, che comunque corrisponde a una sede o a un ufficio dei Fondatori.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo di seduta e degli argomenti da trattare con la relativa documentazione, viene inviato dal Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. È invitato ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione.
6. È ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Competono al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di:
a) predisposizione del piano pluriennale delle attività, sentito il Comitato Scientifico, con la collaborazione del Segretario Generale;
b) predisposizione, con la collaborazione del Segretario Generale, del documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e del relativo bilancio di previsione;

c) predisposizione, con la collaborazione del Segretario Generale, del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati;
d) approvazione di regolamenti interni;
e) nomina e revoca dei componenti del Comitato scientifico, su proposta del Presidente, determinando la durata dell'incarico, fermo restando che la nomina può essere rinnovata alla scadenza;
f) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Direttore Scientifico, su proposta del Presidente, determinando compenso e durata dell'incarico, qualora il Soprintendente rinunci all'esercizio di tali funzioni o sia impossibilitato a svolgerle;
g) nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Segretario Generale, su proposta del Presidente, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, determinando compenso e durata dell'incarico;
h) acquisizioni ed alienazioni di beni immobili;
i) accensione di mutui, acquisizione di finanziamenti e di sostegni economici in ogni forma.
l) accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
m) concessioni di garanzie reali, che comunque non possono riguardare i beni demaniali, mobili e immobili, concessi in uso alla Fondazione;
n) definizione dei criteri generali di organizzazione del personale della Fondazione e della relativa pianta organica;
o) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali.
2. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1, lettere a) b) e c), sono assunte con il voto favorevole del Presidente.

Articolo 10

Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:
a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione Piemonte;
b) un membro designato dal Ministro per l'Economia e le Finanze;
c) un membro designato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.
Possono inoltre essere nominati dal Collegio dei Fondatori due membri supplenti: uno designato dal Ministro della cultura, e uno designato, a rotazione, dagli altri Fondatori.
Almeno uno dei membri effettivi deve possedere i requisiti indicati dall'art. 2397, comma 2°, Codice Civile.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando anche la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle

risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del Codice Civile; in particolare opera ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti informa il Presidente della Fondazione e, per il suo tramite, il Collegio dei Fondatori, di atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

Articolo 11

Comitato Scientifico.

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero adeguato di componenti, comunque compreso fra 3 e 9 persone. Il Comitato Scientifico nomina nel suo interno un Presidente.
2. Sono membri di diritto il Presidente e il Direttore Scientifico della Fondazione. Gli altri componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, fra esperti nazionali ed internazionali in materia di conservazione e restauro dei beni culturali. Alle riunioni del comitato Scientifico assistono il Direttore Suscor (Università di Torino) e i direttori della Fondazione.
3. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Comitato Scientifico si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente del Comitato Scientifico o su richiesta di almeno due componenti; le sue sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato si pronuncia a maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato Scientifico si pronuncia, a maggioranza dei presenti, in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività della Fondazione e può formulare proposte o pareri su problematiche tecnico-scientifiche di conservazione e su tematiche di formazione e aggiornamento delle figure professionali operanti nell'ambito della conservazione e del restauro dei beni culturali.
6. È ammessa la possibilità che le sedute del Comitato Scientifico si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
7. Ai membri del Comitato Scientifico non spetta alcuna indennità o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.

Articolo 12

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e deve possedere adeguate capacità nell'organizzazione e nella gestione delle attività di competenza della Fondazione. Il Segretario Generale deve essere individuato con modalità di selezione di evidenza pubblica.
2. Il Segretario Generale cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti fissati dal bilancio di previsione, ha la responsabilità della gestione della Fondazione. In tale ambito dà impulso e assume iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione, assume, assegna e coordina il personale, cura le attività e i servizi della Fondazione e ne tiene l'ordinata gestione amministrativa, contabile e fiscale. Nell'indicata attività di gestione del personale il Segretario generale - sentito il Presidente e il Direttore scientifico e informando il Consiglio d'Amministrazione - nomina il Direttore del Laboratorio di Conservazione, il Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studio, il Direttore dei Laboratori Scientifici e il Direttore Organizzazione e Sviluppo, determinando durata e compenso dei relativi incarichi. Tali nomine sono decise secondo trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Il Segretario Generale svolge la propria attività in accordo con il Presidente e lo informa dei risultati del proprio operato.
4. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e ne cura la verbalizzazione.

Articolo 13

Direttore Scientifico

1. Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino svolge le funzioni di Direttore Scientifico della Fondazione.
2. Qualora il Soprintendente rinunci all'esercizio di tali funzioni o sia impossibilitato a svolgerle, il Direttore Scientifico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente, fermo restando che deve possedere comprovata alta professionalità e comprovata specifica esperienza nell'attività di competenza.
3. Il Direttore Scientifico esercita le seguenti funzioni:
a) contribuisce alla programmazione e indirizzo delle attività della Fondazione;
b) condivide linee guida metodologiche proposte dal Comitato Scientifico nell'ambito degli interventi di conservazione e restauro e ne assicura il rispetto;
c) formula proposte e pareri sulle attività della Fondazione aventi ad oggetto la conservazione.
4. Restano fermi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero della cultura e alla Regione Piemonte, in ragione delle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.

5. In tutti i casi non può divenire Direttore scientifico, né continuare a svolgere tale incarico, il Soprintendente che si trovi in una condizione d'incompatibilità di fatto o di diritto, oppure in una condizione anche solo potenziale di conflitto d'interessi, tali da poter pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso Soprintendente nell'Amministrazione di provenienza.

Articolo 14

Esercizio e bilancio.

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione del Segretario Generale, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi raggiunti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, comunque non oltre il 30 giugno. Nella redazione di tali documenti il Segretario Generale ed il Consiglio di Amministrazione si attengono alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal Codice Civile in materia di redazione di bilancio.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione del Segretario Generale, predispone il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e il relativo bilancio di previsione da sottoporre, per l'approvazione, al Collegio dei Fondatori entro il 31 dicembre successivo.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i bilanci della Fondazione alla revisione legale da parte di competenti società di revisione legale.

Articolo 15

Vigilanza. Scioglimento e liquidazione della Fondazione.

1. La vigilanza è esercitata sulla base della normativa vigente.
2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni concessi in uso dai Fondatori ritornano nella disponibilità del Fondatore che li ha conferiti unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, per la loro origine, natura, destinazione ed ubicazione, devono essere considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.
3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ad altro Ente, individuato dal Collegio dei Fondatori, che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge e del Codice Civile.

Art. 15 *bis*

Norma transitoria.

1. Al fine di dare ai Fondatori un congruo termine per lo svolgimento delle procedure di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione a seguito della revisione statutaria approvata dal Collegio dei Fondatori con deliberazione in data 26 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione al 25 marzo 2018 resta in carica e continua a svolgere le relative funzioni non oltre 6 mesi dopo la data di iscrizione di tale revisione statutaria nel Registro delle Persone Giuridiche, tenuto dalla Prefettura di Torino. Tale Consiglio di Amministrazione con i suoi membri cessa comunque dalla carica con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dal Collegio dei Fondatori.

Art. 15 *ter*

Seconda norma transitoria.

1. Le disposizioni dello Statuto risultanti dalla revisione approvata dal Collegio dei Fondatori con deliberazione in data _____ e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche, si applicano dal giorno successivo a tale iscrizione.